

## **IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

Visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni, con il quale si stabilisce che “(...) *i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (...)*”;

Visto l'art. 7 D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 che prevede che “*Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021*”;

Visto l'art. 53, primo comma, del Regolamento di giustizia Fise approvato il 6 luglio 2021 con deliberazione della Giunta Nazionale CONI che testualmente prevede che “*...Le udienze, se stabilito dal Presidente, possono svolgersi anche a distanza, tramite video/audio conferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile*”;

Considerate le indicazioni di Sport e Salute SpA che limitano l'utilizzo delle sale riunioni delle Federazioni solo a “*eventi di particolare rilevanza di cui venga attentamente motivata la non fattibilità con videoconferenza*”, “*riunioni urgenti di organi collegiali o di assemblee elettive*”, in ogni caso previa verifica e certificazione da parte dei RSPP delle Federazioni e di Sport e Salute SpA;

Considerato il permanere dell'esigenza di evitare, per quanto possibile, il contatto sociale, al fine di ridurre al massimo il pericolo di contagio da *Covid-19*;

Valutata la necessità di assicurare il corretto contemperamento dei valori;

### **DISPONE**

Che le udienze si celebrino da remoto ai sensi dell'art. 53, primo comma, seconda parte Reg. Giust. Fise, con le modalità indicate nell'allegato.

Per l'effetto, sono revocate le misure adottate con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12 maggio 2020.

Le misure di cui al presente provvedimento saranno valide sino a nuove disposizioni.

Roma, 15 novembre 2021  
Prot. n. 06197/21

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

*f.to* **Avv. Valentina Mazzotta**

## ALLEGATO

### Svolgimento dell'udienza da remoto

L'udienza da remoto verrà svolta utilizzando la piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione.

1. Prima dell'udienza, con preavviso non inferiore a tre giorni (fatte salve improrogabili ragioni di urgenza) le parti riceveranno dalla Segreteria degli Organi di Giustizia comunicazione del *link*.
2. Le Parti, ricevuto il *link*, sono invitate a scaricare tempestivamente il *software* ivi indicato, creare l'utente e collegarsi per l'udienza con un dispositivo *hardware* idoneo al suo supporto e alla videoripresa da remoto, con connessione stabile e veloce che ne consenta l'utilizzo.
3. Le Parti sono invitate altresì a comunicare, almeno due giorni prima dell'udienza, alla Segreteria degli Organi di Giustizia un recapito telefonico al quale possano essere tempestivamente contattate durante l'udienza da remoto, in caso di malfunzionamento dell'applicativo.
4. Nel giorno e nell'ora stabiliti dal provvedimento di fissazione per la trattazione del procedimento tutte le parti interessate avranno l'obbligo di collegarsi alla camera di consiglio virtuale.
5. L'eventuale mancato collegamento comporterà la dichiarazione di contumacia della parte.
6. In caso di imprevedibile difficoltà al collegamento il Presidente del Tribunale autorizzerà le parti a collegarsi dalla sede del Comitato regionale della regione di residenza.
7. Il Deferito avrà l'obbligo di collegarsi dalla medesima postazione utilizzata dal proprio difensore.
8. In caso di richiesta istruttoria di assunzione di prove orali, il provvedimento autorizzativo sarà emesso con indicazione oraria distinta per soggetto al fine di evitare assembramenti. Provvederà in tal senso il Presidente con preavviso non inferiore a due giorni fuori udienza o il Tribunale nel corso dell'udienza con indicazione della data e dell'ora in cui il testimone o ctu sarà escusso.
9. I soggetti saranno escussi mediante collegamento telematico con apposito link presso la sede del Comitato regionale della Regione di residenza ove saranno identificati dal personale di segreteria.
10. Ogni Comitato regionale metterà a disposizione del testimone una stanza dotata di collegamento telematico.
11. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale, nel quale il Collegio, preliminarmente:
  - dà atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti legittimati a presenziare all'udienza e, ove trattasi del Deferito e dei testi, della loro libera volontà;
  - prende atto della dichiarazione delle Parti presenti relativa al fatto che non siano in atto, da parte della Procura Federale, dei Difensori dei Deferiti, dei loro Assistiti e di chiunque altro sia ammesso a partecipare all'udienza, collegamenti con soggetti non legittimati, né che tali soggetti siano presenti, né che altri soggetti possano accedere al luogo di collegamento durante lo svolgimento dell'udienza;

- prende altresì atto della dichiarazione del Deferito o dei soggetti (ad esempio Testi, C.T.U., ...) che si colleghino dal Comitato Regionale che non vi siano collegamenti con soggetti non legittimati, né che tali soggetti siano presenti o possano accedere al luogo di collegamento durante lo svolgimento dell'udienza.
12. I Giudici, il Procuratore Federale, il Difensore e il Deferito, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; in caso di escussione di testi, questi saranno ammessi al collegamento all'udienza per la durata della propria deposizione. Ove i testi si collegassero dal medesimo luogo, il loro accesso alla stanza in cui si trova l'applicativo mediante il quale si è collegati all'udienza sarà consentito per il solo tempo della propria deposizione. Il Presidente del Tribunale disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola alle Parti e ai Testi. È assolutamente vietata la registrazione dell'udienza.
  13. La produzione di documenti in udienza, ove ammessa dal Collegio, potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti di condivisione dello schermo e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito telematico presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Le Parti devono tenere pronto per la condivisione dello schermo il documento che intendono esibire, pena l'inammissibilità.
  14. Qualora nell'ambito della discussione occorresse assumere provvedimenti interlocutori o decisori contestuali, il Presidente del Tribunale sospenderà l'udienza da remoto, per l'ingresso virtuale in camera di consiglio, indicando l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la prosecuzione o la lettura del dispositivo.
  15. In caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari si procederà al tentativo di ripristino. Solo ove non possibile, il Collegio provvederà al rinvio dell'udienza. Le Parti riceveranno comunicazione del verbale di udienza, contenente il disposto rinvio.
  16. Al termine dell'udienza, il Collegio inviterà la Procura Federale e la Difesa del Deferito a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
  17. Il Collegio al termine dell'udienza darà lettura del verbale.